

Infine, per le esigenze della liquidazione, FINTECNA ha anticipato pagamenti pari a 2.017.577,03 Euro che le verranno rimborsati, maggiorati di interessi al saggio legale corrente, a seguito della presentazione, avvenuta in data 25/2/2009, del rendiconto e della relazione delle attività svolte, ai sensi dell'art. 6.3 dell'atto aggiuntivo dell'8 novembre 2005.

## **7. Il nuovo assetto della liquidazione degli enti disciolti.**

Come già indicato al paragrafo 1, la convenzione con la società Fintecna è formalmente scaduta il 31 dicembre 2008, ma l'art. 41, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha previsto che le attività conseguenti alla disposizione di cui all'art. 9, comma 1 bis, lett. c), del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, proseguano fino al 30 giugno 2009 e che fino a tale data restino efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

In sede di conversione del sopra citato decreto-legge n. 207/2008, avvenuta con legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'art. 41, commi da 16-ter a 16-novies, sono state introdotte misure di semplificazione per l'estinzione degli enti disciolti. Queste in analogia a quanto disposto per l'EFIM con legge n. 296/2006, prevedono il trasferimento, dal 1° luglio 2009, alla Fintecna Spa o a società da essa interamente controllata, dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio degli enti disciolti in essere al 30 giugno 2009, esclusi quelli posti in liquidazione coatta amministrativa o costituenti gestioni liquidatorie "distinte", con definitiva estinzione, alla data del trasferimento, degli enti cui la norma si riferisce. Dal trasferimento restano comunque escluse le attività riferite alla definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.

La norma di cui sopra prevede, altresì, dal 1° luglio 2009, l'assunzione da parte di Fintecna o società dalla stessa controllata delle funzioni di liquidatore delle liquidazioni

“distinte” (Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta – ENCC, LAMFOR s.r.l. e Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po).

Si evidenzia al riguardo che la norma ha un impatto diretto e specifico sulle gestioni liquidatorie in essere oggetto della convenzione con Fintecna.


La stessa non assume, pertanto, valenza generale sulle liquidazioni degli enti pubblici che saranno oggetto di provvedimenti di soppressione. Per questi rimangono valide le disposizioni sulle modalità di liquidazione recate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, espressamente richiamate, unitamente all’art. 9, comma 1-bis, lett. c) del D.L. 63/2002, convertito, con modificazioni dalla L. n. 112/2002, nell’art. 2, comma 634, della L. n. 244/2007 (L.F. 2008) che disciplina il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali.

## 8. Considerazioni conclusive

Quanto sopra rappresentato, consente di sottolineare una ricercata vocazione tesa a rendere più efficiente ed efficace il processo di liquidazione e chiusura degli enti disciolti.

In tale ottica si è pervenuti alla nuova normativa introdotta con D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, di cui si è detto al precedente paragrafo 7, che avrà attuazione dal 1° luglio p.v.

Il Presidente e Amministratore Delegato  
di FINTECNA S.p.A.



Il Ragioniere Generale dello Stato



Roma, 26 GIUGNO 2009

## **ALLEGATO 1**

**Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004 ed Atto**

**Aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. dell' 8 novembre 2005**

PAGINA BIANCA



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti

### CONVENZIONE

Tra

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX settembre, 97, d'ora in avanti per brevità anche "Il Ministero"

e

- La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in avanti per brevità anche "Fintecna" o "la Società"

d'ora in avanti anche, congiuntamente, "le parti"

### PREMESSO

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopracitato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo allo stesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato – Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sono state indicate le ragioni per le quali è conforme ai principi comunitari l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività ed è stata individuata nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;

Q

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art. 2

2.1. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici, di qualunque genere e tipo, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la gestione della liquidazione nonché del relativo contenzioso di tali Enti è affidata alla Società, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

2.2. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società agirà in nome e per conto del Ministero e potrà esercitare tutti i poteri sino ad ora attribuiti all'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti.

2.3. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera c) del comma 1 – bis dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, la società potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, utile per le attività di cui alla presente convenzione.

2.4. Qualora nel corso dell'attività di liquidazione dovessero emergere questioni nelle quali la Società è parte in causa interessata (in sede giurisdizionale o amministrativa), le questioni stesse dovranno essere trattate dagli uffici dirigenziali del Ministero di cui all'art. 5.

#### Art. 3

La Società per lo svolgimento dell'attività affidataLe si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti e a tali fini sarà posta a disposizione della Società la documentazione attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato a seguito di apposito verbale di consegna da definire con gli Uffici ministeriali competenti.

Qualora la documentazione di che trattasi non possa essere rilevata in toto dalla Società saranno definite con i predetti uffici modalità di prelievo della documentazione dagli archivi del Ministero secondo le occorrenze della Società.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali su concorde valutazione tra Società e Uffici, si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla Società.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

#### Art. 5

I rapporti del Ministero con la Società saranno curati dagli uffici dirigenziali individuati con il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1/quarter della legge 15 giugno 2002, n. 112. Nelle more i suddetti rapporti sono curati dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti.

#### Art. 6

6.1. La Società predispose un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali questioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme derivanti dalle liquidazioni dovranno affluire direttamente al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Società. Nelle relative quietanze dovrà essere indicata la causale specifica dei versamenti e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle somme anticipate dalla stessa Società per le esigenze della liquidazione. Le predette erogazioni, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle somme anticipate, vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 9 della suddetta legge n.112/2002. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il



predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate all'entrata del bilancio dello Stato, verrà imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario massimo di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A. previa presentazione di apposita fattura vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sull'apposito Cap. 2835 denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà determinato ed erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6.3.

#### Art. 8

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione.

#### Art. 9

Le parti si danno reciproco atto che le comunicazioni che dovessero rendersi ai sensi della presente Convenzione si considerano validamente effettuate se indirizzate, a mezzo raccomandata a.r.,


- quanto al Ministero, presso la sede, in Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma

- quanto alla Fintecna, presso la sede legale, in via Versilia n. 2 - 00187 Roma

#### Art. 10

Competente per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è il Foro di Roma.

Roma, **27 SET 2004**

  
La Società  
**FINTECNA**  
FINANZIARIA PER I RETICOLI LOCALI E DEI SERVIZI S.p.A.  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(Maurizio Prato)

Il Ministero  




## Atto Aggiuntivo alla

Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.

- 
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX Settembre, 97, d'ora in avanti "Il Ministero"
  - La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in poi "Fintecna" o "la Società"

## Premesso

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del richiamato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo ad esso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato, Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
  - sono state espresse le ragioni, per le quali l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività è conforme ai principi comunitari;
  - è stata individuata nella Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;
- d) che, in considerazione di quanto sopra, in data 27 settembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione in epigrafe tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. al fine di rendere operativo l'affidamento alla Fintecna delle attività di cui al punto sub c);

40

- e) che in applicazione dell'art. 1, commi 224, 225, 226, 227 e 229, della legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2005) si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Convenzione sopra citata, anche al fine di rendere il suo articolato conforme alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento;
- f) che sulla scorta degli incontri sin qui avvenuti tra funzionari dell'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, d'ora in poi IGED, ed incaricati della FINTECNA S.p.A. sono emerse fattispecie meritevoli di apposita disciplina pattizia;
- g) visto il D.M. E.F. n. 115221 del 20 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale, tra l'altro, sono stati soppressi gli Uffici II e VII dell'IGED con assegnazione dei relativi compiti agli altri uffici dell'Ispettorato generale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. vengono così sostituiti:

#### “Art. 3

La Società per lo svolgimento delle attività defensionali nei contenziosi riguardanti direttamente ed indirettamente l'IGED, si avvale di norma di legali interni iscritti negli Elenchi Speciali degli Ordini degli Avvocati, oltre che di legali del libero foro. Può, inoltre, richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, con provvedimento motivato, l'assistenza per il patrocinio nei giudizi riguardanti sempre l'IGED. E', altresì, facoltà della Società di procedere alla revoca dei mandati defensionali già conferiti.

#### Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti. A tal fine l'IGED dovrà mettere a disposizione della Società tutta la documentazione di riferimento, attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato, ivi compresa quella afferente il rendimento del conto della gestione riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data del trasferimento. Tutto ciò a seguito di apposito verbale di consegna.

La società, a richiesta dell'Ispettorato, presterà ogni collaborazione utile all'adempimento dell'obbligo di consegna.

I singoli verbali di consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti di FINTECNA S.p.A. e dal dirigente dell'IGED preposto all'Ufficio cui è affidata la liquidazione

fu

ovvero dal dirigente dell'IGED cui è stata direttamente conferita la liquidazione stessa.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali, il cui elenco viene allegato al presente atto, non si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla società, come stabilito al successivo art. 7, in quanto voce di costo operativo soggetta al rimborso.

La Società, peraltro, per l'esercizio delle attività tutte di cui alla convenzione in epigrafe, potrà utilizzare gli spazi disponibili della sede IGED, in Roma, di via di Villa Ada, n. 55.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazioni degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

4.4. Per le liquidazioni per le quali ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002, è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, la Società può proporre la revoca dei Commissari Liquidatori che viene disposta con decreto dirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato. La nomina dei nuovi liquidatori designati dalla Società deve essere formalizzata con analogo atto del Ragioniere Generale dello Stato. Rimangono in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ragioniere Generale dello Stato le designazioni o le nomine dei componenti degli Organi interni di controllo delle gestioni liquidatorie stesse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

4.5. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa la Società può proporre la gestione accentrata di due o più liquidazioni c.d. "distinte", a condizione che alla amministrazione accentrata provveda un unico liquidatore proposto dalla Società con mandato a termine, eventualmente rinnovabile. Ciò, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento al momento vigente. Nell'ipotesi di gestioni accentrate particolarmente complesse i liquidatori proposti potranno essere tre. La Società propone altresì l'articolazione ed i compiti dell'organo interno di controllo. Alle conseguenti formalizzazioni si provvede con uno o più provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato.

4.6. Tutte le somme derivanti dalla liquidazione degli enti, per i quali la gestione liquidatoria è rimasta distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, comprese quelle di cui all'art. 6.4 relative agli immobili, sono contabilizzate separatamente e contribuiscono alla determinazione della massa attiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge 112/2002. Nei limiti delle predette somme gli oneri di liquidazione sono sostenuti e rimborsati."

## "Art.6

6.1. La Società predispone un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali gestioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dall'efficacia della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

La Società, inoltre, congiuntamente al Ministero, riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme provenienti dalla gestione delle attività di liquidazione dovranno affluire direttamente - secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società in conformità alle istruzioni ricevute dal Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle relative quietanze dovranno essere indicate le causali ed i titoli specifici dei versamenti per le conseguenti imputazioni e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società. Le suddette quietanze sono ordinate progressivamente per annualità ed elencate in un resoconto dei proventi derivanti dalla liquidazione. La somma complessiva delle quietanze è riportata nel rendiconto di cui al successivo comma 3. Tale documento - che descrive le operazioni compiute dalla Società, il relativo importo e la data di registrazione delle scritture contabili delle stesse - è presentato agli uffici di cui all'articolo 5 della convenzione per il prescritto riscontro amministrativo. Gli ordini di pagare per il rimborso delle somme anticipate dalla Fintecna S.p.A. per le esigenze della liquidazione, nonché quelli relativi all'acconto ed al saldo dovuti alla Società a titolo di corrispettivo per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, corredati della necessaria documentazione giustificativa, sono sottoposti al controllo preventivo di legalità dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto, di cui al precedente comma, per l'attività amministrativa, contrattuale, transattiva, dismissiva, giuridica ecc.. Le somme anticipate dalla Fintecna SpA per le esigenze della liquidazione, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle stesse somme vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata dello Stato mediante iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese obbligatorie, sempre nel limite, inteso quale riferimento, delle entrate acquisite. A tal fine risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cap. 2833, avente natura di spesa obbligatoria. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al Bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate alle entrate del bilancio dello Stato, verrà

12



imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.4. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero dei rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi, attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la Società nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione, può procedere alla alienazione dei beni immobili di tali enti, nei termini e alle condizioni di cui ai successivi commi, fatta eccezione di quelli compresi nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 10 giugno 2003, ove non revocato previa motivate intese con il Dipartimento del tesoro, cui competono le procedure di cartolarizzazione degli immobili di cui al citato decreto.

6.5. La Società, in ragione del pubblico interesse sotteso ad una politica di rapida dismissione degli immobili dell'IGED in favore del pubblico erario ed al contenimento degli ingenti oneri derivanti dalla loro gestione, potrà acquistare in blocco, in tutto o in parte, nello stato di fatto e di diritto esistente, il patrimonio immobiliare degli Enti soppressi. Il prezzo di cessione sarà stabilito da una relazione di stima del valore degli immobili oggetto della compravendita in blocco, resa dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente. Dall'eventuale vendita in blocco restano, comunque, esclusi gli immobili delle gestioni distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa, che saranno oggetto di apposita alienazione da parte della Società.

6.6. La Società, qualora a seguito della alienazione degli immobili acquistati in blocco, di cui al precedente punto, consegua un ricavo superiore al prezzo di acquisto, comprensivo dell'imposta dovuta e dei costi documentati nelle more sostenuti, verserà all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al precedente punto 6.2, un importo pari al sessanta per cento di tale differenza. I predetti costi e ricavi dovranno essere iscritti in una specifica contabilità separata.

#### Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A.. Al termine di ciascun esercizio, pertanto, la Società presenterà apposita fattura relativa al compenso dovuto, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sul cap. 2835, appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.


Il saldo del corrispettivo sarà erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."

hw

La Convenzione sottoscritta dalle parti il 27 settembre 2004 ed il presente atto aggiuntivo prendono efficacia dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Roma, 8/11/2005

La Società  


Il Ministero  


## LIQUIDAZIONI DOMESTICHE IN ESSERE AL 31/12/2008

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
1	ORFANOTROFIO MARINA MILITARE (NAPOLI)		L. 21.03.1974, N. 171	14.01.1975
2	GESTIONE CASE LAVORATORI	GESCAL	D.P.R. 30.12.1972, N. 1036	L. 15.02.1975, N. 7 IN G.U. 17.02.1975, N. 45
3	ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO	INCIS	D.P.R. 30.12.1972, N. 1036	L. 15.02.1975, N. 7 IN G.U. 17.02.1975, N. 45
4	OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA	ONMI	L. 23.12.1975, N. 698	20.01.1976
5	ENTE GIULIANO AUTONOMO DI SARDEGNA	EGAS	D.P.R. 01.04.1978, N. 201	04.10.1978
6	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA	INAPLI	L. 21.12.1978, N. 845 - D.P.R. 15.01.1972, N. 10	09.01.1980
7	ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO	ENALC	L. 21.12.1978, N. 845 - D.P.R. 15.01.1972, N. 10	07.12.1979
8	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL SETTORE ARTIGIANO	INIASA	L. 21.12.1978, N. 845 - D.P.R. 15.01.1972, N. 10	07.12.1979
9	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI	ENAOI	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
10	OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - GESTIONE ASSISTENZA SOCIALE	ONIG-SOC.	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
11	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI	ENAL	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
12	ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI		L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
13	ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE	ENTV	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
14	OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI	ONC	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
15	FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	FFIE	D.P.R. 04.08.1979	01.03.1990
16	ENTE NAZIONALE LAVORO CIECHI	ENLC	L. 04.08.1984, N. 423 IN G.U. 08.08.1984, N. 217	23.10.1984
17	ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO	INGIC	D.M. FIN. 21.10.1974	17.05.1985
18	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO COMBUSTIONE	ANCC	D.P.R. 14.02.1979	L. 12.08.1982, N. 597 IN G.U. 25.08.1982, N. 233
19	ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI	ENPI	D.P.R. 14.02.1979	01.02.1983
20	ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE	INAM	D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
21	UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICA SCONTI FARMACEUTICI	UANSF	D.L. 04.05.1977 CONV. IN L. 11.07.1977, N. 395	27.06.1983
22	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSISTENZA SANITARIA ENPAS	ENPAS	D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177